




CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE PER IL LAZIO

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO

Esercizio finanziario 2016

Requisitoria del Procuratore regionale
Andrea Lupi



ROMA - UDIENZA DEL 14 DICEMBRE 2017

Vero è che il decreto legislativo 175/16 ha definitivamente stabilito (art. 12) che gli amministratori delle società in house sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto, si dice, che in tali società i diritti speciali di amministrazione conferiti al socio pubblico sono tali da escludere qualsivoglia autonomia della società rispetto all'ente pubblico titolare della partecipazione, tuttavia il decreto 175 (e il suo correttivo d.lgs. 100/17 che non ha modificato l'art.12) lascia fuori tutte quelle società, che non possono qualificarsi in house, ma il cui capitale è interamente pubblico e totalmente pubbliche sono le funzioni e le attività che esercitano, tant'è che sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 259/1958. In questo ambito, ad esempio, ricadono le c.d. Società legali, società costituite con legge, con capitale interamente pubblico, per la gestione di un patrimonio immobiliare, interamente pubblico anch'esso. Queste società stando alla dizione letterale dell'art. 12 del d.lgs. 175/16 non sarebbero sottoposte alla nostra giurisdizione.

Restano pertanto ancora questioni aperte su cui la giurisprudenza di questa Corte, ma probabilmente anche della Cassazione dovrà confrontarsi.

3.3. CONSORZI DI BONIFICA

L'art. 11 della l.r. Lazio n. 12 del 10 agosto 2016 ha previsto l'estinzione degli attuali Consorzi di bonifica della Regione dalla data di approvazione dei progetti di fusione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, comprensivo del modello organizzativo che, nel rispetto dei principi di

efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione e funzionamento dell'ente, deve assicurare la razionalizzazione della struttura organizzativa mediante accorpamento di funzioni omogenee e attività specialistiche, la riduzione del numero di direttori e delle posizioni dirigenziali, al fine di conseguire i risparmi di spesa, tutelando nel contempo i livelli occupazionali del personale.

Al termine di questa fase i Consorzi di bonifica saranno soltanto quattro (Lazio Nord, Litorale Nord, Lazio Sud Ovest, Lazio Sud Est) rispetto ai dieci attuali. La fase di transizione è gestita da quattro commissari straordinari che gestiscono i consorzi in relazione alle aree geografiche e hanno, tra l'altro, il compito di predisporre lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o proprietà (anche ai fini del riparto della contribuzione consortile), nonché l'atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi e degli eventuali procedimenti di contenzioso pendenti, in cui subentrano i Consorzi di bonifica.

E' certamente una riforma importante sia per i risparmi di spesa che ne deriveranno, sia soprattutto perché i nuovi soggetti potranno adempiere in maniera più efficace ai compiti di difesa del suolo e di irrigazione e razionale utilizzazione del bene acqua ad usi plurimi al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle specificità e dell'omogeneità territoriale dal punto di vista geografico, idrografico e orografico, compiti assolutamente imprescindibili in questo momento storico in cui la siccità è divenuta un fenomeno strutturale.

Per ciò che riguarda questa Procura regionale, va sottolineato che il commissariamento dei consorzi di bonifica non soltanto ha messo in luce, in alcuni casi, drammatiche situazione di indebitamento, ma si sono anche evidenziate procedure illegittime in materia di appalti e, più in generale, gestioni che non rispettano fondamentali principi del procedimento amministrativo e della contabilità.

A seguito di denuncia dei commissari straordinari questa Procura regionale ha aperto due fascicoli istruttori, uno relativo all'illegittima trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato part time in contratti di lavoro a tempo indeterminato full time e l'altro riguardante alcune forniture in cui il presidente del Consorzio era, allo stesso tempo, acquirente, nella sua qualità di rappresentante legale del Consorzio, e fornitore.

Quest'ultima vicenda, in particolare, indipendentemente da quello che sarà l'esito dell'istruttoria, conferma la giustezza della riorganizzazione anche al fine di evitare che gli amministratori siano saldamente radicati in uno specifico territorio e in una comunità locale e che, per tale ragione, possa realizzarsi una pericolosissima commistione tra gli interessi dell'ente pubblico e quelli personali e privatistici degli amministratori.

4. BREVI CENNI SULL'ATTIVITA' DELLA PROCURA REGIONALE - CONCLUSIONI